



COMUNE DI CANTALUPA

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10060 - CANTALUPA - Via Chiesa n. 43 - C.F. 01689900015

tecnico@comune.cantalupa.to.it

Prot. 4307

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI REGIMAZIONE ACQUE IN VIA COASSOLI

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PARI A € 96.640,83 DI CUI EURO 3.954,69 PER ONERI SULLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (IVA ESCLUSA) [

CODICE CIG: 7572125B37

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rende noto che in esecuzione alla propria determinazione a contrarre n. 275 del 16.07.2018, il Comune di Cantalupa intende procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, all'individuazione previa indagine di mercato degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2 lett. C) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei lavori relativi a interventi di intercettazione e convogliamento delle acque meteoriche in via Coassoli tra il n.c. 49 e il n.c. 5 come descritto nel progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cantalupa n. 38 del 20.06.2018;

Resta fermo che con l'avvenuta presentazione della manifestazione di interesse l'operatore economico riconosce e accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente avviso, nella documentazione ad esso allegata e nella documentazione progettuale.

1) STAZIONE APPALTANTE.

COMUNE DI CANTALUPA Via della Chiesa n. 43 tel. 0121/352126

PEC protocollo@comune.cantalupa.to.it

Persona di contatto: Geom Bruna Coassolo – Responsabile Servizio tecnico

Tel 0121/352126 int. 2

email tecnico@comune.cantalupa.to.it

Provvedimenti amministrativi propedeutici e R.U.P.:

Ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato dal Responsabile del procedimento geom. Bruna Coassolo,;

- Ufficio TECNICO-SETTORE LAVORI PUBBLICI presso il Comune di Cantalupa ;
- Via Chiesa n. 43
- telefono: 0121/352126

- e-mail : tecnico@comune.cantalupa.to.it
- pec: protocollo@pec.comune.cantalupa.to.it

2) OGGETTO DELL'APPALTO

I lavori riguardano la realizzazione in Comune di Cantalupa degli interventi di intercettazione e convogliamento delle acque meteoriche in via Coassoli tra il n.c. 49 e il n.c. 5 – lotto 1 e lotto 2, come illustrato negli elaborati del progetto esecutivo redatto dalla D.ssa Raffaella Canonico, approvato dal Comune di Cantalupa e con deliberazione n. 38 del 20.06.2018 della Giunta Comunale.

Gli elaborati tecnici e descrittivi del progetto sono visionabili e scaricabili in formato pdf all'indirizzo www.comune.cantalupa.to.it nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti”.

L'importo complessivo dei lavori in appalto ammonta ad € 96.640,83 (euro *novantaseimilaseicentoquaranta/83*) I.V.A. esclusa, di cui € 92.686,14 (euro *novantaduemilaseicentoottantasei/14*) quale importo dei lavori posto a base di affidamento e di € 3.954,69 (euro *tremilanovecentocinquantaquattro/69*) quale importo per gli oneri di sicurezza da interferenze (da non assoggettare a ribasso) di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si fa presente che l'appalto è diviso in n. 2 lotti da eseguirsi contestualmente

IMPORTI E CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'APPALTO

	CATEGORIA PREVALENTE	
OG8	Opere fluviali, difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	96.640,83
	LOTTO 1	43.553,02
	Oneri sulla sicurezza	2.759,11
	LOTTO 2	49.133,12
	Oneri sulla sicurezza	1.195,58

3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'affidamento dell'appalto degli interventi di intercettazione e convogliamento delle acque meteoriche in via Coassoli tra il n.c. 49 e il n.c. 5 sarà disposto con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, secondo il *criterio del prezzo più basso*.

La determinazione del corrispettivo è a corpo.

Si fa presente che il prezzo posto a base di gara, per entrambi i lotti, è stato calcolato utilizzando il prezziario Regione Piemonte “edizione 2016” ed i prezzi risultano già scontati del 10%

Gli operatori, che manifesteranno interesse, riceveranno eventualmente specifica lettera di invito alla procedura alla negoziata, previo accertamento dei requisiti di seguito descritti e secondo i criteri e modalità successivamente specificati.

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi a partecipare.

Possono presentare domanda per essere inseriti nell'elenco degli operatori economici a cui potrà essere inviato l'invito alla procedura negoziata in oggetto i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1,

lett. p) e 45 del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

I soggetti di cui sopra devono possedere i requisiti di carattere generale, capacità economica finanziaria e tecnico-professionale come di seguito specificato.

Requisiti di carattere generale.

A pena di esclusione l'operatore economico dovrà :

- a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all'estero, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l'iscrizione *all'albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B*). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
- c) possedere la regolarità contributiva e indicare le sedi e posizioni INPS e INAIL;

Capacità economica - finanziaria e tecnico-professionale.

A pena di esclusione l'operatore economico dovrà essere in possesso:

- dell'attestazione SOA, di cui all'art. 84 del D.lgs. 50/2016, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, OG 8 classifica 1.

oppure

- dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio precedente non inferiore a euro **96.640,83**;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica, a tal fine si richiede di produrre un'elenco dell'attrezzatura disponibile;

5) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITÀ

La manifestazione di interesse dovrà essere inviate tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica **protocollo@pec.comune.cantalupa.to.it** oppure presentate a mano all'ufficio protocollo dell'Ente, **entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 04.08.2018** Farà fede la ricevuta di consegna del sistema di Posta Elettronica Certificata o la data di protocollo se consegnate a mano.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura **“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INTERCETTAZIONE E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA COASSOLI TRA IL N.C. 49 E IL N.C. 5 – LOTTO 1 E LOTTO 2, ”**.

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle manifestazioni di interesse pervenute dopo la predetta scadenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposita domanda (modello Allegato A al presente avviso), con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante. Nel caso in cui la manifestazione sia firmata dal procuratore del legale rappresentante, occorre allegare copia conforme all'originale della relativa procura. Gli operatori economici dovranno altresì presentare la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di partecipazione sopra descritti.

In fase di partecipazione, l'operatore economico che intende presentare candidatura dovrà allegare alla PEC la pertinente documentazione amministrativa composta dalle dichiarazioni e documenti sotto riportati:

Situazione personale dell'operatore economico (articoli 45, comma 1 e 2; 80 e 83 comma 1 lett. a) e 3 del d.lgs. n. 50 del 2016)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche):** il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera a);
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dichiarati come segue:

Art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016

COMMA 1

Di non aver ricevuto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

COMMA 2

- h) nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto;

COMMA 4

- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, e dichiara che l'Agenzia delle Entrate di competenza è quella di _____;

COMMA 5

- j) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- k) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- l) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- m) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 50 del 2016;
- n) di non essere in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo n. 67, non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- o) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
- p) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- q) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/1990;
- r) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

- s) di non aver omesso di denunciare, nel caso in cui l'operatore economico sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con modifiche dalla L. 203/1991, i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, L. 689/1981 (art. 80, comma 5, lett. l), D. Lgs. 50/2016);
- t) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), D. Lgs. 50/2016);

N.B Le dichiarazioni suddette verranno rese mediante modelli allegati e mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Si sottolinea che dovranno essere aggiunte le dichiarazioni eventualmente non contenute nel DGUE e nei modelli allegati e richieste nella documentazione di gara.

Dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata;

ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: **modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE**, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:

- del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto:** dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale l'offerente indica i lavori che intende subappaltare;
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
 - c.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del Capo 4, lettera f), punto sub. f.2);
 - c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cau-

- se di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli da 3.2.1 a 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- c.4) nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo orizzontale, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo verticale, indicazione delle categorie di lavori che ciascun operatore economico intende assumere;
- c.5) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
- possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
 - possedere almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste all'articolo 2.2.1, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
 - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
- c.6) ai sensi dell'articolo 45, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (**GEIE**) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
- d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- d.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;
- d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);
- d.5) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane**:
- e.1) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria or-

- ganizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
- f) **limitatamente agli offerenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:
- f.1) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'articolo 3.2.3, lettera a);
l'avvalimento non può essere frazionato tra più operatori economici ausiliari in misura inferiore al 10% (dieci per cento);
- f.2) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- f.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- f.4) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- f.5) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei predetti requisiti e dovranno essere confermati nella successiva fase della procedura negoziata.

6) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Successivamente al termine di presentazione della domanda di partecipazione il Responsabile del Procedimento provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente avviso, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato domanda in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato domanda in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di domanda tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di domanda tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico richiedente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti.

Sono esclusi, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente primo comma del presente articolo;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, nelle parti ancora vigenti, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio.

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo comma gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omissa la presentazione;
 - fuori dai casi in cui in una o più d'una delle dichiarazioni rese hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, nelle parti ancora vigenti oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omissa la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni della presente avviso o degli atti da questa richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articoli 80, comma 5, lettera m) e 86, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente,

con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:

- se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- se da costituirsi, l'impegno dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale, oppure non hanno indicato le categorie di lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, per le partecipazioni di tipo verticale;
- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;

d) che, in caso di:

- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;

e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo in quanto pertinenti.

Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente comma, la Stazione appaltante:

- a. assegna all'offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b. l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- c. in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio.
- d. in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell'art 83, comma 9 terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara;

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come **dichiarazioni essenziali** quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come **elementi essenziali** quelli individuati nel presente avviso con la dicitura "a pena d'esclusione".

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli operatori economici:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente comma;
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni di cui al comma 3 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;

d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente comma:

- risultano falsi o mendaci;
- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente avviso.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà mediante accertamento delle dichiarazioni rese.

Il numero massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura è pari a **10** (dieci).

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse **inferiori a n. 10** (dieci) la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente ulteriori concorrenti da invitare.

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse in numero **superiore a 10** (dieci), la stazione appaltante inviterà alla gara **10** (dieci) imprese selezionate tramite **sorteggio** che avverrà in seduta pubblica presso la sede del Comune di Cantalupa

Il giorno e l'ora esatta del suddetto sorteggio verranno resi noti mediante pubblicazione di idoneo avviso sul sito del Comune Cantalupa, nella sezione dedicata alla presente procedura in Amministrazione trasparente - "*Bandi di gara e contratti*" nonché all'albo pretorio on line del Comune stesso.

Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53 comma 2 lettera b) del D. Legisl. 50 /2016 l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all'ordine di arrivo al protocollo del Comune di Cantalupa

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

Si fa presente che la lettera di invito sarà inviata tramite PEC dal Comune di Cantalupa all'indirizzo fornito in sede di manifestazione di interesse ed il termine di presentazione dell'offerta sarà, ordinariamente, non inferiore a 10 giorni.

7) DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI.

Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dalla presente lettera di invito:

- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro

- soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo articolo 9.2, che l'operatore economico le può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure le deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

Altre condizioni

Alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, 49 e 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.

Alla documentazione si applica l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

8) COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE CONTROVERSIE.

Comunicazioni.

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;

in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui al precedente comma si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile.

Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 la richieste di informazioni, di chiarimenti, nonché i quesiti degli offerenti, devono essere presentati entro il giorno **31.07.2018**

Il presente avviso e i modelli per la partecipazione alla procedura con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito del Comune di Cantalupa www.comune.cantalupa.to.it, dal quale può essere scaricata liberamente;

Computo dei termini.

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Cantalupa nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico.
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della procedura e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo.

Norme richiamate, documenti integranti la procedura.

Fanno parte integrante del presente avviso:

- a) il decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- d) la documentazione di cui all'articolo 137, comma 1, lettere b), c), e) ed f), del d.P.R. n. 207 del 2010, integrante il progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 15/12/2017, nei limiti e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto e al presente avviso.

9) ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

L'elenco che scaturisce a seguito di pubblicazione della presente indagine di mercato potrà essere utilizzato per l'individuazione di ulteriori ditte da contattare, nel corso di ulteriori procedure negoziate, per l'affidamento di opere analoghe da realizzarsi nel corso dell'anno corrente

Per informazioni e chiarimenti relativi al progetto è possibile contattare: Geom. Bruna Coassolo –
Comune di Cantalupa
Tel 0121/352126 in 2
Mail : tecnico@comune.cantalupa.to.it

10) PUBBLICAZIONE

Il presente avviso sarà pubblicato, sull'Albo pretorio del Comune di Cantalupa e sul profilo internet del Comune di Cantalupa nella sezione "Amministrazione trasparente" Bandi di gara e contratti , ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Allegati:

- A) Istanza di manifestazione di interesse
- B) DGUE

Cantalupa lì/...../.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Bruna Coassolo
(firmato digitalmente)